



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, Dott.ssa Biancamaria Biondo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.)

nella causa civile iscritta al n. 10489/2015 del Ruolo Generale, riassunta con ricorso a seguito di interruzione del giudizio ex art.303 c.p.c.

da

EZIO

, e

GIOVANNA,

, entrambi residenti in

giusta procura a margine dell'atto di citazione

Attori

nei confronti di

BANCA POPOLARE DI VICENZA Società per Azioni in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale in Vicenza, Via Btg. Framarin n.18, Codice Fiscale e Partita Iva 00204010243, in persona dei Commissari Liquidatori, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'

, giusta procura

allegata alla comparsa di costituzione e di risposta in riassunzione

Convenuta

e con la chiamata in causa di

SOCIETA' PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' - S.G.A. S.p.A., con sede legale in Napoli, Via San Giacomo n. 19, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 05828330638, in persona del suo procuratore speciale

e



giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e di risposta.

Terza chiamata

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con l'atto introduttivo del giudizio, incardinato avanti a questo Tribunale, EZIO e GIOVANNA convenivano la BANCA POPOLARE DI VICENZA s.p.a., esponendo in fatto:

- di avere sottoscritto nel mese di luglio 2013, in occasione dell'aumento di capitale effettuato dalla convenuta, l'acquisto di azioni e obbligazioni della BPVI mediante l'esercizio dei rispettivi diritti di opzione e prelazione in quanto già azionisti della banca, nonché un contratto di finanziamento per complessivi € 3.000.000,00 finalizzato all'acquisto dei titoli inoptati;
- di avere stipulato nell'anno successivo, a seguito della scadenza del suddetto finanziamento, un nuovo contratto di identico importo e tenore economico, con scadenza il 4 agosto 2015;
- che, nell'aprile 2015, il prezzo delle azioni scendeva da Euro 62,50 ad Euro 48,00;
- che in data 29 maggio 2015 la Banca esercitava l'opzione di rimborso anticipato, convertendo le obbligazioni in n. 17.187,50 azioni.

In diritto, gli attori lamentavano tanto la violazione, da parte dell'Istituto di credito, dell'art. 2358 c.c., delle disposizioni previste dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria e delle previsioni pattizie di cui al contratto quadro, quanto la mancanza di causa dell'"operazione nel suo insieme" e, comunque, l'illiceità della stessa per contrarietà a norme imperative o in frode alla legge.

Sulla base di tali allegazioni, dunque, EZIO e GIOVANNA chiedevano all'adito Tribunale: 1) di accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, risoluzione o, comunque, inefficacia dell'Acquisto Azioni e Obbligazioni BPVI e del Finanziamento; 2) di condannare la BANCA POPOLARE DI VICENZA al risarcimento dei danni in loro favore, da liquidarsi in separato giudizio; 3) di ordinare alla stessa la cancellazione della avvenuta iscrizione a sofferenze degli attori per l'importo di cui al finanziamento erogato e di ogni altro allo stesso collegato o conseguente/inerente.

La convenuta si costituiva in giudizio ed eccepiva preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Vicenza per essere funzionalmente competente il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, ex art. 3, co. 2 d.lgs. 168/2003; nel merito, contestava variamente la fondatezza delle domande avversarie, di cui chiedeva il rigetto



o, in subordine, in caso di loro accoglimento, di determinarsi il quantum del risarcimento e/o della restituzione a carico della banca.

Con ordinanza del 31.08.2017 il G.I., rilevata l'intervenuta messa in liquidazione della BPV in forza del Decreto Legge n. 99 del 25.06.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25.06.2016, dichiarava l'interruzione del giudizio.

Con ricorso ex art. 303 c.p.c., depositato il 20.09.2017, EZIO e GIOVANNA riassumevano la causa nei confronti di BANCA POPOLARE DI VICENZA s.p.a., in persona dei commissari liquidatori, verso la quale dichiaravano di rinunciare alle domande di condanna originariamente spiegate a qualsiasi titolo nei confronti della BPVI "in bonis", mentre insistevano nelle domande dirette: I) a far accertare e/o dichiarare la nullità/inesistenza/inefficacia dell'Acquisto Azioni e Obbligazioni BPVI e del Finanziamento ovvero ad ottenere la pronuncia di una sentenza di annullamento e/o risoluzione e/o inefficacia dell'acquisto stesso"; II) ad ottenere la retrocessione dei titoli de quo a favore dell'istituto bancario oggi in liquidazione coatta amministrativa; III) a far accertare e dichiarare la non debenza di somma alcuna da parte degli attori alla convenuta a titolo di interessi e capitale a fronte del/i finanziamento/i per cui è causa.

BANCA POPOLARE DI VICENZA in l.c.a. si costituiva e svolgeva eccezioni preliminari di improcedibilità dell'azione avversaria e di incompetenza funzionale del giudice adito ex artt. 83 e 87 TUB, riportandosi per il resto alle difese già spiegate prima della interruzione della causa.

Successivamente gli attori chiedevano ed ottenevano l'autorizzazione alla chiamata in causa della SOCIETA' PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' - S.G.A. S.p.A. che citavano nella qualità di cessionaria delle posizioni originate dai contratti di cui è causa, riproponendo tutte le domande già formulate nei confronti di BANCA POPOLARE DI VICENZA in l.c.a.

S.G.A. S.p.A., costituitasi, eccepiva pregiudizialmente il proprio difetto di legittimazione passiva, sollecitando una pronuncia di sua estromissione dal giudizio; in ogni caso, aderiva a tutte le eccezioni e difese di rito e di merito sollevate da BPVI nel corso del giudizio, ivi inclusa l'eccezione di improcedibilità ed inammissibilità delle domande attoree.

La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sulle questioni pregiudiziali-preliminari con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di memorie difensive e, all'odierna udienza, assunta per la decisione immediata all'esito della discussione orale ex art.281-sexies c.p.c.



SULLA POSIZIONE DI SGA s.p.a.

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva – o, meglio, di carenza di titolarità dei rapporti controversi – sollevata da SGA s.p.a. è fondata e deve accolta.

Ed, infatti, come evidenziato dalle difese di S.G.A. e di BANCA POPOLARE DI VICENZA in l.c.a.:

-l'art. 3 del D.L. 99/2017, regolante il perimetro di cessione delle Banche venete a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, dopo aver stabilito al suo primo comma che i commissari liquidatori provvedono a cedere (ad ISP) *"l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività o passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi"*, ha introdotto alcune specifiche esclusioni dalla cessione, prevedendo, in particolare, alla lettera b) che da essa sono in ogni caso esclusi *"i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse [...]"* (docc. 1-2 fascicolo terza chiamata);

-a sua volta l'art. 5 del DL 99/2017 stabilisce che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, dispone che i Commissari liquidatori di BPVI procedano alla cessione a SGA di crediti "deteriorati" (ossia classificati come 'in sofferenza', 'inadempienze probabili' o 'esposizioni scadute e/o sconfinanti') e altri attivi non ceduti ai sensi dell'art. 3 del DL 99/2017 o retrocessi ai sensi dell'art. 4 del DL 99/2017, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla SGA;

-con D.M. 22 febbraio 2018, pubblicato in G.U. del 29 maggio 2018 n. 123, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in conformità al citato art. 5 del decreto, ha costituito all'interno di SGA il "Patrimonio Destinato Gruppo Vicenza" destinato esclusivamente all'acquisto, in una o più soluzioni, dei crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa di BPVI, non ceduti ai sensi dell'art. 3 del DL 99/2017 o retrocessi ai sensi dell'art. 4 del DL 99/2017, unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti, salve in ogni caso le esclusioni precisate nel Decreto Ministeriale (doc. 3 fascicolo terza chiamata).



-in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del DL 99/2017 e dal successivo D.M. 22 febbraio 2018, in data 11 aprile 2018 si è perfezionato il contratto di cessione tra SGA e i Commissari Liquidatori di BPVI in forza del quale BPVI ha ceduto a SGA una serie di rapporti e crediti c.d. "deteriorati" (doc. 4 fascicolo terza chiamata);

- per espressa previsione dell'art. 2.4 del contratto di cessione, rubricato "Rapporti Giuridici Esclusi", e in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del già menzionato D.M. del 22 febbraio 2018, dai rapporti ceduti restano espressamente esclusi *"i debiti della Cedente nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate della Cedente o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalla Cedente, nonché i rapporti di finanziamento, a qualunque titolo, funzionalmente collegati alle suddette operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate della Cedente, inclusi i crediti o debiti da essi derivanti"* (lettera b).

Alla luce della summenzionata disciplina, dunque, è fuor dubbio che, nella specie, nei confronti di S.G.A. non possano essere fatte valere né le pretese inerenti le operazioni di acquisto dei titoli azionari della Banca o conseguenti alla violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite a tali titoli, né le pretese relative ai rapporti di finanziamento (e ai relativi crediti e debiti) correlati con operazioni di acquisto di titoli BPVI, trattandosi di posizioni che non sono affatto passate in capo a S.G.A. in forza del contratto di cessione dell'11.04.2018.

Va, pertanto, accolta la richiesta della terza chiamata di estromissione dal giudizio, in ragione della persistente titolarità degli eventuali debiti, responsabilità e passività in capo a BANCA POPOLARE DI VICENZA, ora in l.c.a..

La tesi contraria propugnata dai coniugi _____ che hanno fondato la chiamata in causa di SGA sulla comunicazione del 30.04.2018 prot. n. 0033-063598603/2018, asserendone la valenza di notifica dell'intervenuta cessione anche delle posizioni oggetto di causa, non può infatti essere condivisa, essendo contraddetta dal tenore della stessa comunicazione che reca la seguente dicitura: *"In conformità all'art. 1 del Decreto Ministeriale, si precisa che sono comunque esclusi dalla suddetta cessione i crediti derivanti da rapporti di finanziamento, a qualunque titolo, funzionalmente collegati alle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate della Cedente*



di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b del D.L. 99/2017 e le relative passività, che sono pertanto rimaste di titolarità della LCA" (doc. A fascicolo attoreo).

SULLA POSIZIONE DI BANCA POPOLARE DI VICENZA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Le domande nei confronti della vera legittimata passiva sono, invece, improcedibili a seguito dell'intervenuta messa in liquidazione coatta amministrativa della convenuta.

E' noto che, secondo la previsione dell'art. 83, commi 1 e 3, TUB, *"dalla data di insediamento degli organi liquidatori contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita, alcuna azione, salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare"*.

Il disposto normativo è chiaro e sancisce il principio per cui qualsivoglia azione nei confronti di una banca assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa – sia essa di condanna che di mero accertamento, siccome funzionale alla verifica di un inadempimento della banca stessa di cui si chiede il conseguente risarcimento – deve ritenersi preclusa con conseguente inammissibilità/improcedibilità dell'azione stessa (v., nello stesso senso, tra le pronunce di merito, Tribunale di Udine 10.04.2018 n. 443, Tribunale di Treviso 29.03.2018 n. 682, Tribunale di Vicenza 12.06.2018 n. 1542, Tribunale di Vicenza 17.07.2018 n. 1734).

In questo senso si è espressa anche la S.C. con la recente pronuncia 20/3/2017 n. 7037 (perfettamente applicabile al caso di specie), nella quale è stato ribadito che *"a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina, per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari e, per altro verso, la temporanea improcedibilità - fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli art. 201 e ss. l. fall. - della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d'ufficio e pure nella fase di cassazione, in difetto di una norma analoga all'art. 25 l. n. 990 del 1969. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità o, se proposta, d'improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito,*



sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum".

D'altro canto non si ritiene di poter condividere l'assunto della difesa attorea, enunciato nella memoria conclusionale autorizzata e ribadito in sede di discussione orale, secondo cui, a seguito della rinuncia di parte delle domande originariamente formulate, l'oggetto della controversia non afferirebbe a crediti di sorta, essendo circoscritto alla mera richiesta di accertamento e declaratoria di nullità (ovvero in subordine di annullamento, o di inefficacia / risoluzione) di un'operazione complessa (finanziamento per acquisto di azioni proprie) vietata dall'art 2358 c.c., senza alcuna richiesta restitutoria/risarcitoria che solo potrebbe pregiudicare l'attuazione del principio della par condicio creditorum.

Tale argomentazione non convince, in quanto, dietro le mere domande di nullità/annullamento/inefficacia dell'operazione di prestito cd. "baciata" o comunque collegata all'acquisto delle azioni e di inadempimento dell'Istituto di credito, che evidentemente non possono essere fine a sé stesse (pena la carenza di interesse ad agire in capo agli attori), si cela in realtà una richiesta di accertamento di crediti, restitutori e/o risarcitori, del cliente verso la Banca, i quali devono essere necessariamente assoggettati alla procedura amministrativa di formazione del passivo.

A riprova di ciò si osserva che lo stesso atto di riassunzione non contiene una mera richiesta di nullità contrattuale, avendo parte attrice espressamente formulato anche una domanda di accertamento della *"non debenza di somma alcuna da parte degli attori alla convenuta a titolo di interessi e capitale a fronte del/i finanziamento/i per cui è causa"* e di *"retrocessione dei titoli"*.

Atteso l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità dell'azione sollevata dalla convenuta, ogni ulteriore questione sollevata da tale parte o nei confronti della medesima deve, quindi, ritenersi assorbita.

La peculiarità e complessità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa rapporti tra gli attori e le convenute BANCA POPOLARE DI VICENZA in l.c.a. e INTESA SAN PAOLO s.p.a., così provvede:

- 1)** dichiara il difetto di legittimazione passiva di S.G.A. s.p.a., disponendone l'estromissione dal giudizio;



- 2) dichiara improcedibili le domande proposte dagli attori nei confronti di BANCA POPOLARE DI VICENZA in liquidazione coatta amministrativa;
- 3) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Vicenza, il giorno 9.05.2019.

Il Giudice

Dott.ssa Biancamaria Biondo

